COMUNE DI GIGNESE

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)

Articolo 1 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune regolamenta l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° Gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dagli ulteriori interventi normativi di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14/09/2011, n. 148, e dall'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

- 1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. a), della L. 27/12/2006, n. 296.
- 2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con delibera di Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142 lett. c) punto 2) della L. 27/12/2006, n. 296.
- 3. Il Comune, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, può stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate tra loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148.
- 4. La deliberazione di variazione dell'aliquota è pubblicata sul portale dell'Amministrazione Finanziaria www.finanze.gov.it, secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 Maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3 – ESENZIONI

- 1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. b), della L. 27/12/2006, n. 296, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
- 2. L'esenzione di cui al presente articolo è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo.

Articolo 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO

- 1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.
- 2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'articolo 2 al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della

determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione, sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento, sia effettuata entro il 20 Dicembre precedente l'anno di riferimento.

Articolo 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge